

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05536/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5536 del 2019, proposto da

Maria Rugiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Lucente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale Calabria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

della graduatoria (pubblicata in data 27 marzo 2019, con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, con valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti) di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni

scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio e l'insussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza cautelare formulata anche in considerazione di una valutazione comparativa dei pericoli anche alla luce dei motivi di ricorso caducatori formulati da parte ricorrente;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO